

## PROGETTO DI LEGGE N. 0374

### **“Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica”**

#### **Relazione**

Le istituzioni e la democrazia del nostro Paese – e di qualunque altro – sono tanto più solide e aperte quanto più presente e viva è la conoscenza della storia che le ha prodotte. A sua volta, la conoscenza della storia è tanto più approfondita e parte attiva della coscienza civile dei cittadini quanto più “esce” dai libri di storia e fa parte integrante della esperienza concreta e costante di ciascuno.

La Regione non è certo protagonista di questo dibattito con un proprio punto di vista, sotto il profilo storico. E’ una istituzione della Repubblica e come tale si impegna a sostenere in modo costante le attività che - in centinaia di comuni, di scuole, di luoghi di lavoro - vengono ogni anno promosse per assicurare memoria e continuità dell’impegno per la democrazia e degli avvenimenti fondativi della democrazia italiana.

La Regione Lombardia si è già mossa da tempo con proprie leggi per sostenere le attività di studio, ricerca e testimonianza sui passaggi più rilevanti del cammino che ci ha portato al nuovo millennio.

La l.r. 14 novembre 2008 n. 28, “Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia”, la l.r. 14 febbraio 2008 , n. 2, “Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano”, la l.r. 3 maggio 2004, n. 10 “Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere” ne sono il risultato e hanno contribuito a estendere e migliorare la conoscenza dei fatti, testimoniando al tempo stesso la permanente attenzione della comunità lombarda per le vicende storiche che ne hanno segnato e determinato il carattere. La Regione ha così sostenuto attività di grande importanza nella formazione dei caratteri civili e democratici innanzitutto delle giovani generazioni.

Con il presente progetto di legge si propone che la Regione Lombardia svolga una analoga funzione in riferimento alla lotta contro la dittatura del fascismo, dalla Resistenza e dalla guerra di Liberazione e dalla Costituzione che ne rappresentò il coronamento: da questi momenti fondamentali nascono l’Italia di oggi e le sue istituzioni, come anche dal lungo e spesso drammatico impegno per reagire a piani e progetti che quella democrazia e quelle istituzioni hanno cercato di mettere in discussione e in scacco nei decenni repubblicani.

Alcune leggi nazionali danno il più alto riconoscimento a queste vicende cruciali: L. 20 luglio 2000, n. 211, “Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; L. 4 maggio 2007, n. 56, “Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”; D. Lgs. 20 aprile 1948, n. 322, “Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano”, ratificato dalla L. 22 aprile 1948, n. 342.

I soggetti che finora sono stati in prima fila in questo campo sono innanzitutto le associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio nazista. E’ straordinario verificare giorno dopo giorno che continuamente le generazioni che si succedono

mantengono un elevato interesse e intensa partecipazione alle iniziative di memoria e di ricostruzione storica ma anche etica e culturale. Proprio perché conosciamo questa storia e l'impegno che le istituzioni – locali, regionali, nazionali – hanno sostenuto per mettere in sicurezza ed espandere la democrazia italiana, si rende necessario passare da un sostegno riconosciuto e meritorio ma sostanzialmente episodico a strumenti e forme di impegno permanente.

Inoltre, si è progressivamente ampliato il campo delle iniziative. Alle più tradizionali manifestazioni – che pure si sono via via arricchite di nuove forme e contenuti – si sono aggiunte attività di ricerca e raccolta di materiali e documentazione, di manutenzione e restauro di luoghi e percorsi significativi della Resistenza. In tanti comuni è in corso il censimento delle lapidi, testimonianza tra le più toccanti e significative, perché ci parlano della capillarità della scelta militante dell'antifascismo ma – corrispondentemente – della repressione e reazione feroci da parte fascista e nazista.

Vi è poi tutto il campo delle vicende successive alla Resistenza, quelle che riguardano le tappe della costruzione della democrazia della nuova Italia nata da essa.

Sono i lunghi anni e i dolorosi avvenimenti che, dalla strategia della tensione, aperta con la bomba di Piazza Fontana e segnata dalla strage di Brescia, alla lunga stagione del terrorismo, hanno segnato gli anni '70 e '80. Avvenimenti molto vicini nel tempo, nel ricordo di tanti lombardi e estremamente vivi nella esperienza delle istituzioni della nostra regione.

Alle forze politiche democratiche, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni della Resistenza si affiancano da molti anni le associazioni delle vittime delle stragi e del terrorismo. Vi è in questo un segno forte di continuità ideale e di ispirazione – oltre che di impegno comune – che è uno dei valori civili forti della nostra comunità. Tali caratteri fanno poi parte della stagione di impegno contro la mafia e le altre grandi organizzazioni criminali, basti pensare alla strage di via Palestro a Milano, che ebbe, tra le sue vittime, anche un giovane di provenienza extracomunitaria.

Questi "Luoghi della memoria" riguardano un ventaglio ampio di vicende storiche ed umane: la deportazione e le sue vittime (ebrei, omosessuali, antifascisti, rom, valdesi, i lavoratori deportati dopo gli scioperi del 1944, i militari che rifiutarono di aderire alla repubblica fascista di Salò); le stragi e le vittime del terrorismo (da P.zza Fontana a P.zza della Loggia, da Pinelli a Tobagi, da Briano a Calabresi). E si pone il problema di realizzare un Museo della Resistenza, che svolga la funzione di coordinare e fare rete con le analoghe attività in corso o in progetto in tutta la regione (da Brescia a Malga Lunga presso Bergamo, a Monte San Martino nei pressi di Varese, ecc.).

La Regione Lombardia non può certo assumere direttamente e in proprio un compito così vasto, anche perché si tratta di interpretare e sostenere – non certo sostituire – una iniziativa che ha cento luoghi e cento tratti, quelli comuni e quelli originali, ed anzi da questa vastissima articolazione trae particolare forza e capacità di orientare i valori civili e morali della nostra società.

Sostenere significa, nello spirito di questa proposta, decidere che in via permanente, mettendo a disposizione risorse e secondo modalità attente a valorizzare l'iniziativa locale di enti e associazioni, la Regione riconosce e valorizza l'attività della memoria storica e civile come uno dei propri tratti fondanti.

Il progetto di legge consta di 6 articoli.

L'art. 1 definisce le finalità della legge, sottolineando il carattere educativo e formativo delle iniziative sulla storia e la memoria dei momenti fondativi della democrazia repubblicana.

L'art. 2 esplicita che per memoria si intende il ricordo dei fatti e degli avvenimenti che hanno segnato la storia del Novecento nella nostra regione e la doverosa memoria dei protagonisti e delle vittime.

L'art. 3 indica un ampio elenco di attività meritevoli del riconoscimento e del sostegno regionale e i soggetti associativi beneficiari dei provvedimenti, sia di tipo gestionale che infrastrutturale, anche in riferimento a percorsi didattici e turistici, alla luce .

L'art. 4 fa riferimento alla competenza della Giunta regionale sia in ordine alle modalità - attraverso bando pubblico - sia relativamente all'impegno di presentare al Consiglio una relazione annuale sul complesso delle attività svolte. Il Consiglio, attraverso la competente commissione, può svolgere un ruolo significativo di proosta e di indirizzo.

L'art. 5 dispone in ordine al finanziamento della legge, prevedendo - in coerenza con le funzioni del Consiglio - uno stanziamento iniziale e un suo consolidamento a regime.

L'art. 7 dispone in ordine alla entrata in vigore della legge.

Art. 1  
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettività nazionale e locale in relazione ai fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una alta valenza educativa e formativa, in armonia con il D.lgs. 20 aprile 1948, n. 322, (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1948, n. 342, con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti) e con la legge. 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ) e in coerenza con quanto già fatto con le ll.rr. 14 novembre 2008 n. 28, "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia"; 14 febbraio 2008 , n. 2, "Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano"; 3 maggio 2004, n. 10 "Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere".

Art. 2  
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, la discussione e la approvazione della Costituzione, la strategia della tensione, le stragi e il terrorismo.
2. Alle attività relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3  
(Interventi regionali)

1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro.
2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attività. La Regione può esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale.
3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali.

4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso:
  - a. convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali;
  - b. convenzioni con le scuole medie superiori per attività educative e culturali;
  - c. borse di studio per l'istruzione media e superiore e premi alle tesi di laurea;
  - d. viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei "fatti della memoria".
5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1. finalizzati all'attività di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, musei e allestimento di percorsi didattici e turistici sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorità.

#### Art. 4

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attività di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando può prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di attività.
2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
3. La Commissione esprime un parere e può formulare proposte per la redazione del bando successivo. La Commissione, dopo il primo biennio, valuta la congruità delle risorse destinate e formula proposte in merito.

#### Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4 si provvede con le risorse annualmente stanziare all' UPB 1.1.4.2.315, la cui dotazione è incrementata per i primi due anni di 500.000 euro. (spesa corrente)
2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB (spesa conto capitale).

#### Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.